



PEDAGOGISTI ED EDUCATORI ITALIANI ASSOCIATI

Articolo 1

L'Associazione

È costituita l'Associazione Professionale di Categoria, denominata "Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati" (P.ED.I.A.S.), di seguito denominata l'Associazione, con Sede Legale là dove è sita la residenza e/o il domicilio del Presidente Nazionale.

L'Associazione attiva Sedi Regionali nel territorio nazionale ed in altri Stati preventivamente approvate dal Consiglio Nazionale. L'Associazione eredita mediante il presente Statuto, la storia, la datazione di fondazione e i riconoscimenti della Federazione Italiana Pedagogisti (FIPED) come da Atto Notarile Repertorio n° 108490/20845 ricevuto dal Notaio Roberto Montali di Chiaravalle del 19 marzo 2012.

Articolo 2

Definizione della professione di Pedagogista

La professione di Pedagogista comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito pedagogico ed educativo rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione ricerca e didattica in tale ambito.

Articolo 3

Definizione della professione di Educatore per le Classi di Laurea 18 e 19 della Facoltà di Scienze della Formazione

La professione di Educatore comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione e le attività di abilitazione –riabilitazione e di sostegno in ambito educativo rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica nell'ambito delle competenze inerenti lo specifico settore afferente al titolo accademico conseguito.

Articolo 4

Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere e di tutelare la professione del Pedagogista e dell'Educatore in ambito nazionale, europeo e internazionale. L'istituzione, l'attivazione e la gestione dell'Attestato delle Competenze di cui all'Articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013 n° 4:

- Attestazione delle Competenza di fascia A (Pedagogista).
- Attestazione delle Competenza di fascia B (Educatore).
- Attestazione delle Competenze di fascia A e di fascia B a coloro che sono in possesso di altri titoli accademici e culturali che operano in ambito pedagogico ed educativo.
- Attestazioni di qualità su progetti in ambito pedagogico ed educativo.
- L'Associazione promuove attività culturali di ricerca e studio, pubblicazioni editoriali, libri, riviste, giornali, materiali e sussidi professionali.
- Attività di collaborazione con enti pubblici e privati.
- Riconoscimento di Scuole di Specializzazione.

Articolo 5

Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quote associative.
- Beni acquisiti.
- Lasciti e donazioni.
- Titoli, diritti.
- Ogni altro bene o titolo o vantaggio acquisito.

Articolo 6

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.

Utili derivanti da manifestazioni, iniziative culturali, pubblicazioni, cessioni, attività altre.

Versamenti degli iscritti come previsto nei Regolamenti Interni.

L'esercizio finanziario si conclude ogni 31 dicembre. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo e presenta il bilancio preventivo.

Gli atti amministrativi e contabili sono disposti dal Presidente Nazionale in collaborazione con il Segretario/Tesoriere.

Articolo 7

Gli organismi

Sono organismi dell'Associazione:

- Il Consiglio Nazionale.
- Il Presidente del Consiglio Nazionale.
- L'Assemblea Nazionale degli Iscritti.
- I Referenti Regionali.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Probiviri.
- Il Comitato Tecnico Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 8

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 4 (quattro) componenti alla costituzione, di 5 (cinque) componenti di cui uno iscritto di fascia B entro 5 (cinque) anni dall'Atto Costitutivo.

I componenti devono essere eletti tra gli iscritti di fascia A e di fascia B. Il Consiglio Nazionale dura in carica 5 (cinque) anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei componenti non è eleggibile per più di 2 (due) volte consecutive. Il Consiglio Nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- Elege nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere.

- Elege altresì i componenti del Comitato Tecnico Scientifico tra gli iscritti di fascia A) e tra accademici ordinari.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Dalle riunioni del Consiglio Nazionale è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Nazionale approva altresì i Regolamenti Interni e il Codice Deontologico e nomina i Referenti Regionali.

Il Consiglio Nazionale può predisporre modifiche al presente Statuto da approvare da parte della prima Assemblea Nazionale degli iscritti.

Alle sedute del Consiglio Nazionale possono essere invitati senza diritto di voto, i precedenti Presidenti Nazionali, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e i Referenti Regionali.

Il Consiglio Nazionale inoltre:

- Conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri.
- Provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione.
- Provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi.
- Cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione.
- Provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi che saranno approvati dall'Assemblea Nazionale convocata non oltre il 31 marzo.
- Provvede al ritiro delle Attestazioni delle Competenze.
- Effettua la revisione delle Attestazioni delle Competenze almeno ogni tre anni.
- Aggiorna l'elenco degli iscritti pubblicato nel sito e reso disponibile a tutti gli enti pubblici e privati.
- Designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Associazione negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, regionale, provinciale, in questi casi sentito il Referente Regionale, ove sono richiesti.

- Vigila per la tutela del titolo professionale di Pedagogista e di Educatore e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo del titolo accademico.
- Adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'Articolo 26, Comma 3 Lettera D) del D. Lgs. n° 206/2007.

Articolo 9

Il Presidente

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, viene sostituito nei casi di assenza o impedimento dai Vice Presidenti ed è responsabile dei propri atti, convoca l'Assemblea Nazionale degli iscritti, almeno una volta l'anno. Provvede alle iscrizioni, cura la tenuta delle Attestazioni delle Competenze.

Articolo 10

Gli iscritti

Possono iscriversi all'Associazione coloro che sono in possesso di Laurea in Pedagogia, Laurea in Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento e Lauree specialistiche/magistrali equipollenti ai sensi dei Decreti M.I.U.R. con il rilascio dell'Attestazione delle Competenze di fascia A (Pedagogista) e coloro che sono in possesso di Laurea di primo livello Classi 18 e 19 della Facoltà di Scienze della Formazione con rilascio dell'Attestazione delle Competenze di fascia B (Educatore). Gli iscritti sono sottoposti al Codice Deontologico e alla disciplina stabilita dall'Articolo 622 del Codice Penale.

Possono altresì, iscriversi all'Associazione coloro che sono in possesso di altri titoli accademici e culturali o studenti universitari delle classi di laurea sopracitate, per tale

tipologia di iscritti il Ministero della Giustizia comunica che ai sensi dell'Articolo 26, Comma 3, Lettera B) del D. Lgs. n° 206/2007“ devono essere inseriti in una sezione a parte, senza diritti partecipativi”. L' Associazione per tali iscritti attiva, gestisce e rilascia Attestazioni delle Competenze se richieste dall'iscritto e a fronte di adeguata documentazione.

Per tutti gli iscritti è richiesto l'aggiornamento professionale nella misura di 100 C.F. ogni tre anni ai sensi dell'Articolo 5, Comma 1, Lettera e) della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Articolo 11

Assemblea Nazionale degli iscritti

L'Assemblea Nazionale degli iscritti è costituita da tutti gli iscritti in regola con le quote associative dell'anno in corso. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno mediante avviso sul sito Web dell'Associazione ovvero con avviso spedito agli iscritti all'indirizzo e mail risultante agli atti dell'Associazione stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. Il diritto di voto all'Assemblea Nazionale è esercitato esclusivamente dagli iscritti di fascia A e di fascia B.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (50% + 1) degli iscritti aventi diritto ed in seconda convocazione, che può tenersi, purché in orario diverso, lo stesso giorno della prima qualunque sia il numero degli iscritti presenti aventi diritto intervenuti e provvede a:

- approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi
- modificare lo Statuto
- rinnovare gli organismi mediante elezione del Consiglio Nazionale con le modalità indicate dal Regolamento Elettorale.
- approvare delle linee politiche professionali dell'Associazione

- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri.
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno il 40% degli iscritti professionisti aventi diritto, rappresentanti di almeno quattro Regioni Italiane ed entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Articolo 12

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque componenti di cui due accademici ordinari e tre iscritti di fascia A. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Nazionale tra i tre componenti degli iscritti di fascia A). Il Comitato Tecnico Scientifico svolge mansioni di studio, documentazione, ricerca, pubblicistica, e consulenza tecnico scientifica su indicazione del Consiglio Nazionale ed è organismo della stessa Associazione.

Articolo 14

Formazione permanente degli iscritti e riconoscimento Scuole di Specializzazione

L'Associazione ai sensi dell'Articolo 2, Comma 3 della Legge 14 gennaio 2013 n° 4 promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti attraverso l'accreditamento e il riconoscimento di Scuole di Specializzazione di diverso orientamento scientifico e clinico e Università che obbediscono alle Linee Guida sulla Formazione secondo appositi Regolamenti interni.

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre iscritti eletti per la durata quinquennale dall'Assemblea Nazionale. In caso di dimissioni il Consiglio Nazionale provvede alla cooptazione in attesa dell'Assemblea Nazionale. Il Collegio dei Probiviri propone su richiesta del Consiglio Nazionale, sentiti i Referenti Regionali, i procedimenti disciplinari di risoluzione delle controversie e di altri pareri che sottopone al Consiglio Nazionale. Con giudizio inappellabile. Agli iscritti che si rendano colpevoli di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comportino in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- Avvertimento
- Censura
- Sospensione per un periodo non superiore ad un anno.
- Espulsione.

La sospensione e l'espulsione vengono pubblicati sul sito dell'Associazione.

Oltre i casi di sospensione previsti dal Codice Penale, comporta la sospensione dell'Attestato delle Competenze, la morosità per oltre due anni del pagamento dei contributi dovuti all'Associazione e il mancato aggiornamento professionale di 100 C.F. ogni tre anni.

In tale ipotesi la sospensione non può essere soggetta a limiti di tempi ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale qualora l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute e/o dimostri l'aggiornamento professionale di 100 ore ogni tre anni.

L'espulsione è pronunciata di diritto quando l'iscritto con sentenza passata in giudicato è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato espulso può a domanda essere di nuovo iscritto nel caso in cui abbia ottenuto la riabilitazione giuste le norme di procedura penale.

Avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale l'interessato può ricorrere, avvalendosi anche di un legale.

Articolo 16

Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 17

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è destinato secondo delibera del Consiglio Nazionale.

Articolo 18

Norme transitorie

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Nazionale degli iscritti del 21 settembre 2013 che ha recepito la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e sostituisce lo Statuto di fondazione della P.ED.I.AS redatto con Atto Notarile del 4 aprile 2012 dal Notaio Piergiorgio Moschetta.